



CITTÀ DI ASIAGO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delib. di C.C. n. 62 del 30.11.2009
Modificato con delib. di C.C. n. 50 del 06.12.2010

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Definizioni
- ART. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

TITOLO II - OCCUPAZIONI e CONCESSIONI

Capo 1° - Dell'occupazione in generale e in particolare

- ART. 3 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in generale
- ART. 4 - Occupazioni abusive
- ART. 5 - Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza
- ART. 6 - Posteggi per il commercio su aree pubbliche
- ART. 7 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- ART. 8 - Esposizione di merce
- ART. 9 - Occupazioni con impianti pubblicitari
- ART. 10 - Occupazioni con distributori di carburante
- ART. 11 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi
- ART. 12 - Attraversamento della sede stradale
- ART. 13 - Occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi
- ART. 14 - Limiti delle occupazioni

Capo 2° - Disposizioni per l'occupazione di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto - dehors

- ART. 15 - Definizione
- ART. 16 - Presentazione della domanda e rilascio della concessione
- ART. 17 - Prescrizioni per l'**occupazione del suolo pubblico**
- ART. 18 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico
- ART. 19 - Tipologie di arredo urbano e delle strutture di dehors consentite
- ART. 20 - Caratteristiche degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors
- ART. 21 - Manutenzione degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors
- ART. 22 - Commissione per la verifica e il controllo dell'occupazione del suolo pubblico per il ristoro all'aperto
- ART. 23 - Durata della concessione e limitazioni all'occupazione del suolo pubblico
- ART. 24 - Revoca e sospensione della concessione
- ART. 25 - Modalità di attuazione

Capo 3° - Concessioni - Il procedimento

- ART. 26 - Modalità di presentazione delle domande
- ART. 27 - Rilascio della concessione
- ART. 28 - Durata
- ART. 29 - Titolarità della concessione
- ART. 30 - Rinnovo e rinuncia della concessione
- ART. 31 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- ART. 32 - Cessazione anticipata
- ART. 33 - Decadenza ed estinzione della concessione
- ART. 34 - Obblighi del concessionario
- ART. 35 - Spese ed oneri di manutenzione

TITOLO III - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo 1° - Istituzione e criteri di applicazione del canone

ART. 36 - Istituzione ed ambito di applicazione del canone

ART. 37 - Soggetto debitore del canone

ART. 38 - Criteri determinativi del canone

ART. 39 - Suddivisione del territorio comunale

ART. 40 - Tariffa ordinaria

ART. 41 - Coefficienti moltiplicatori

ART. 42 - Modalità di applicazione del canone

ART. 43 - Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo

Capo 2° - Agevolazioni ed esenzioni

ART. 44 - Agevolazioni

ART. 45 - Occupazioni non assoggettate al canone

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI CONTENZIOSO

ART. 46 - Versamento per le occupazioni permanenti

ART. 47 - Versamento per le occupazioni temporanee

ART. 48 - Modalità di versamento

ART. 49 - Riscossione coattiva

ART. 50 - Rimborsi

ART. 51 - Diritto di controllo - Contestazione delle violazioni

ART. 52 - Sanzioni

ART. 53 - Sanzioni per le occupazioni abusive e provvedimenti conseguenti

ART. 54 - Rimozione delle strutture

ART. 55 - Ripristino dello stato dei luoghi occupati

ART. 56 - Contenzioso

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57 - Norme transitorie

ART. 58 - Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. con il termine “canone”, il corrispettivo in denaro che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve versare al Comune per la messa a disposizione di spazi ed aree pubbliche;
2. con il termine “concessione”, l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
3. con il termine “occupazione” o “occupare”, l'esclusiva disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
4. con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.

ART. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, i criteri di determinazione e di applicazione dello stesso, nonché le procedure per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione relativi alle occupazioni medesime. Esso disciplina, altresì, la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici.
2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, messi a disposizione del Comune, tenuto conto del valore economico della disponibilità di questi, delle attività esercitate dal richiedente la concessione, dei benefici e della tutela che lo stesso può ritrarre dalla occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio per la collettività.

TITOLO II - OCCUPAZIONI e CONCESSIONI

CAPO I – DELL'OCCUPAZIONE IN GENERALE ED IN PARTICOLARE

ART. 3 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche in generale

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita nei modi di legge, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade non comunali situati all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di cui al comma 1, si distinguono in permanenti e temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile e aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, che durano per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi;
 - "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Sono ricorrenti le occupazioni le cui concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono.

ART. 4 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione;
 - le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o estinzione della medesima.
3. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera g) del D. Lgs 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente Pubblico Ufficiale.
4. Alle occupazioni abusive si applicano le sanzioni di cui all'art. 57 del presente Regolamento.

ART. 5 - Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza

1. Esclusivamente in presenza di straordinarie situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di suolo e di aree pubbliche può essere effettuata prima del regolare rilascio della concessione, purché l'interessato ne dia immediata comunicazione, per la regolarizzazione, al Corpo di Polizia Municipale che provvede ad accertare se sussistono le condizioni di emergenza e/o urgenza.
2. In caso di mancata o ritardata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone annuo maggiorato fino al 50 per cento.
3. Il responsabile è tenuto alla immediata rimozione di opere, impianti o materiali.

ART. 6 - Posteggi per il commercio su aree pubbliche

1. Le occupazioni nei posteggi per il commercio su aree pubbliche sono disciplinate, oltre che dal presente Regolamento, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, dai Regolamenti speciali, nonché dalle disposizioni attuative in materia.
2. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti, secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale di Igiene Ambientale.
3. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione in assenza di specifica autorizzazione.
4. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'avvio di un procedimento sanzionatorio che si concluderà con la sospensione dell'autorizzazione e in caso di recidiva anche con la revoca.

ART. 7 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, purché la sosta non si protragga per più di un'ora.

ART. 8 – Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, è soggetta a concessione comunale.

ART. 9 - Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal C.d.S. e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi urbani senza la preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 sulle aree e gli spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio dell'ufficio Patrimonio-Ecologia dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposta sulla pubblicità.

ART. 10 - Occupazioni con distributori di carburante

1. L'installazione e l'esercizio lungo le strade comunali di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ART. 11 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

1. Senza preventiva concessione del Comune, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegua lavori o depositi materiali ovvero apra cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Locale.
3. Le occupazioni, anche temporanee, di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici, alle norme della circolazione stradale, del Regolamento Edilizio, del Regolamento di Polizia Locale e del Regolamento di Igiene.

ART. 12 - Attraversamento della sede stradale

1. Senza preventiva concessione del Comune è vietato effettuare attraversamento o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale.
2. Chiunque effettui attraversamenti e uso della sede stradale deve rispettare le norme relative alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Locale, nonché dal disciplinare per l'esecuzione dei lavori stradali adottato dall'Amministrazione con apposito atto.

ART. 13 - Occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi, artistici (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, artisti di strada, ecc...) su aree pubbliche in forma itinerante possono sostare sulle aree e spazi pubblici o di uso pubblico, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 14, comma 1), previa domanda all'Autorità di Polizia Locale. Ai sensi del Testo Unico sulla pubblica sicurezza, l'occupazione non può prolungarsi nello stesso sito per più di 2 ore.
2. Il Comune, nell'esaminare la domanda, potrà negare l'autorizzazione quando esista la ragionevole fondatezza che possa derivare intralcio alla circolazione di pedoni e autoveicoli, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro, alla moralità e alla decenza pubblica.
3. L'uso degli strumenti musicali e di altre sorgenti sonore è comunque vietato nelle fasce orarie dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle 21.00 alle 10.30.

ART. 14 – Esclusioni e limitazioni

1. Non è ammessa l'occupazione di aree pubbliche nelle seguenti zone e per le seguenti attività:
 - a) mestieri girovaghi, artistici e commercio:
 - Sagrato del Duomo – Piazza Carli – Piazza II° Risorgimento
2. Per le manifestazioni organizzate dal Comune, in collaborazione con il Comune o con il patrocinio dello stesso e previo provvedimento autorizzatorio, è ammessa l'occupazione di zone dallo stesso individuato, comprese quelle di cui al precedente comma.
3. L'occupazione di spazio pubblico in aree a traffico limitato (zona pedonale) con espositori di merci e prodotti, non è consentito, se non nel limite massimo di cm 70 dal limite delle pareti prospicienti l'esercizio commerciale interessato e per una lunghezza pari a quella della vetrina dell'esercizio medesimo. Non è ammessa l'occupazione sul sedime stradale rientrante nella zona di vigenza di traffico limitato, fatta eccezione per le occupazioni di "dehors".
4. Per tutte le altre occupazioni di suolo pubblico con espositori di merci e prodotti non rientranti nel comma precedente, l'occupazione del marciapiede è consentita nel limite massimo di cm 70 dal limite delle pareti prospicienti l'esercizio commerciale interessato e per una lunghezza pari a quella della vetrina dell'esercizio medesimo, purchè non arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, compreso il passaggio di passeggini e carrozzine dei portatori di handicap .
5. Su tutte le piazze non aperte al pubblico transito veicolare è sempre ammessa l'occupazione permanente di suolo pubblico, fatte salve le esclusioni di cui al comma 1).

CAPO II - DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO - DEHORS

ART. 15 - Definizione

Ai fini del presente regolamento s'intende:

1. per "arredo urbano" tutti gli elementi (ad es. sedie, panche, pedane, tavoli, ombrelloni fioriere, lampade per riscaldamento) che possono essere collocati all'esterno degli esercizi pubblici al fine di creare spazi per ristoro all'aperto;
2. per "dehors" l'insieme degli elementi rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione, come definito nella legge 25 agosto 1991, n. 287;
3. per "concessione" l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio, così come definito nella legge 25 agosto 1991, n. 287, all'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors trasparenti, con altezza massima delle protezioni/separazioni (fioriere ecc.) di ml. 1.50 dal piano del suolo pubblico.

ART. 16 – Presentazione della domanda e rilascio della concessione

1. La domanda per il rilascio della concessione va presentata al Comune di Asiago – Corpo di Polizia Locale, il quale provvederà a rilasciare il relativo provvedimento fatti salvi i limiti imposti dalle norme generali o da esigenze particolari in materia di viabilità e pubblica sicurezza.
2. La domanda deve riportare in modo chiaro le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;
- i dati della licenza e l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;
- la descrizione di tutti gli elementi e le strutture di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere e cestini per i rifiuti) con i quali si intende occupare il suolo pubblico.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Planimetria o disegno in scala 1:100 con l'indicazione dell'area occupata dai dehors e la disposizione delle strutture e degli elementi di arredo urbano che li costituiranno;
- dichiarazione che gli eventuali impianti di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 17 – Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico

1. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non deve creare barriera architettonica. In particolare modo vanno osservati i seguenti criteri:

- in prossimità di incrocio il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali, purché non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati;
- l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
- l'occupazione di suolo pubblico per i dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario;
- in zona a traffico limitato a fasce orarie il dehors non deve occupare lo spazio del marciapiede.

ART. 18 – Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico

1. La validità della concessione rilasciata all'interessato è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione in originale ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
3. Eventuali danni alle pavimentazioni ed alle essenze arboree saranno ripristinati a cura del concessionario; qualora questi non provveda, i lavori necessari saranno eseguiti dal Comune e successivamente addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.
4. I concessionari dovranno tenere pulita oltre all'area pubblica occupata, anche lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio. Essi sono inoltre obbligati a mantenere pulita anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti di somministrazione del concessionario, provocando rifiuti o situazioni indecorose.
5. Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi manutentivi del condominio ove ha sede il pubblico esercizio o negli edifici antistanti, tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tale caso l'Ente o il soggetto privato interessato dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

ART. 19 – Tipologie di arredo urbano e delle strutture di dehors consentite

1. Tutti gli elementi costituenti il dehors devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo.
2. Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse quali capanni, chioschi, padiglioni, gazebo, nonché strutture con supporti componibili.
3. Le coperture ammesse saranno solo con ombrelloni di colore chiaro, di forma quadrata o rettangolare e uniformi per l'intera via o piazza interessata nel centro storico.
4. L'arredo urbano per l'occupazione come definito dall'art. 20, lettera a), deve essere decoroso e adeguato all'ambiente circostante.
5. Gli elementi d'arredo urbano e le strutture di dehors collocabili nelle aree per il ristoro all'aperto consistono in tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane, fioriere ed altri elementi di delimitazione, lampade per il riscaldamento. L'elencazione degli elementi di arredo e delle strutture di dehors di cui sopra deve intendersi a scopo esemplificativo e quindi non esaustivo delle tipologie di arredo ammissibili.

ART. 20 – Caratteristiche degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors

1. Nella zona del centro storico i tavoli, le sedie e/o sgabelli devono essere di metallo (ferro, alluminio, acciaio, leghe derivate), legno o vimini. Il colore dei tavoli, delle sedie e delle panche deve essere in sintonia con l'ambiente circostante. Non sono ammessi materiali plastici e tinte che contrastino fortemente con l'ambiente circostante.
2. Gli ombrelloni non devono superare l'area del plateatico. La struttura deve essere in legno o metallo, intonata con le sedie e i tavoli. La copertura deve essere di tessuto. Non sono ammesse coperture di plastica e/o in tela cerata. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sugli ombrelloni e sui tendoni, escluso il nome e/o il logo caratterizzante l'esercizio, purché di dimensioni adeguate.
3. Le fioriere possono essere di terracotta, pietra, legno, ferro. Non sono ammesse fioriere di plastica. Il colore delle fioriere deve essere intonato all'arredo e non deve contrastare con l'ambiente circostante. Le fioriere devono essere mantenute in ordine e curate dal concessionario.
4. Le eventuali lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non devono contrastare con l'ambiente circostante.
5. I cestini devono essere di materiale e colore analoghi all'arredo dell'ambiente nel suo insieme.
6. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per la concessione del suolo pubblico.

ART. 21 – Manutenzione degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

ART. 22 – Commissione per la verifica e il controllo dell'occupazione del suolo pubblico per il ristoro all'aperto

1. Tutte le occupazioni del suolo pubblico con arredo urbano e strutture di dehors di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono soggette al parere della "Commissione per la verifica e il controllo dell'occupazione del suolo pubblico per ristoro all'aperto in centro storico".
2. La commissione è nominata dal Sindaco ed è presieduta dall'Assessore al Commercio e Turismo, o da un suo delegato.

3. Sono componenti della commissione:

- un delegato dal Comando di Polizia Locale;
 - un delegato dal Settore Urbanistica con competenze specifiche sull'arredo urbano;
 - un delegato esterno nominato dall'Associazione di categoria dei commercianti maggiormente rappresentativa sul territorio
4. Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio della concessione.
 5. Il parere espresso dalla Commissione sarà considerato valido per successive richieste, purché non siano apportate modifiche all'arredo verificato. Il richiedente dovrà quindi allegare la relativa autocertificazione.
 6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno due componenti oltre il presidente.

ART. 23 – Durata della concessione e limitazioni all'occupazione del suolo pubblico

1. La durata massima della concessione, dove autorizzabile, va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. In caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati e cortei, gli elementi di arredo e le strutture di dehors dovranno essere temporaneamente rimossi a cura e spese del concessionario.
3. I dehors possono essere posizionati soltanto nel periodo di vigenza della zona a traffico limitato o area pedonale.

ART. 24 – Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione di occupazione suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto può essere revocata con provvedimento specifico e motivato qualora l'Amministrazione comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato all'occupazione. In tale caso il concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 giorni per liberare lo spazio occupato per effetto della concessione. Tale termine decorre dalla data in cui l'Amministrazione comunica per iscritto all'interessato l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area.
2. La concessione può essere revocata, previo avvio del procedimento, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose;
 - qualora sia dimostrato con prove certe che l'occupazione è causa di disturbo alla quiete pubblica, salva l'immediata eliminazione delle cause delle stesse;
 - in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico;
 - qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 23, comma 4.
3. La concessione potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale, e per occupazione del suolo pubblico mediante strutture edili (impalcature gru, aree di cantiere ecc.).
4. Si applicano altresì le norme contenute nel capo I.

ART. 25 – Modalità di attuazione

1. I titolari di pubblici esercizi che intendono ottenere la concessione di cui all'art. 16 del presente Regolamento, dovranno attenersi alle prescrizioni di cui agli articoli 19 e 20, seguendo le modalità che verranno successivamente impartite dall'Amministrazione Comunale con propri provvedimenti attuativi.

CAPO III – CONCESSIONI – IL PROCEDIMENTO

ART. 26 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande, in marca da bollo competente per valore, di occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico o di uso pubblico, sono redatte esclusivamente secondo il modello predisposto dal Comune.
2. Alle medesime deve essere allegato quanto segue:
 - planimetria catastale con indicata la superficie richiesta e la sua estensione
 - marca da bollo competente in valore per il rilascio dell'autorizzazione
 - prova dell'avvenuta costituzione della cauzione ove richiesta
3. Le domande dovranno essere recapitate al protocollo comunale almeno 10 giorni prima della data di occupazione richiesta.
4. Per le occupazioni finalizzate a cantieri edilizi di qualsiasi natura, le domande debbono pervenire almeno 10 giorni prima della occupazione; copia della domanda dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Municipale dall'Ufficio Protocollo.
5. L'occupazione del suolo pubblico richiesto non può avvenire prima del rilascio formale dell'atto concessorio.
6. Copia della concessione deve essere tenuta a disposizione ed esibita a richiesta delle competenti Autorità per eventuali controlli e verifiche.

ART. 27 – Rilascio della concessione

1. L'Ufficio Tributi provvede a calcolare l'importo della COSAP e a comunicarlo all'interessato dopo la presentazione della domanda al competente ufficio; per il rilascio delle concessioni, nel caso di occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è competente l'Ufficio Urbanistica – Edilizia – Ambiente; per tutte le altre la competenza è dell'Ufficio di Polizia Locale
2. L'interessato dovrà recapitare l'attestato dell'avvenuto versamento del canone all'Ufficio che deve rilasciare la concessione o l'autorizzazione entro il termine di 24 ore. Il rilascio della stessa è subordinato al pagamento del canone.
3. Con l'atto di concessione sono imposte le prescrizioni atte a tutelare il bene concesso all'uso, nonché l'incolumità di terzi con la più ampia liberatoria del Comune al riguardo, anche nei confronti di diritti di terzi. La mancata osservanza alle prescrizioni imposte comporta la revoca della concessione.
4. Sono, altresì, imposte prescrizioni atte a garantire la sicurezza della viabilità in genere e del transito di mezzi e pedoni e quelle per l'allestimento e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi al termine dell'uso del suolo.
5. La concessione è sottoscritta dal concessionario per esplicita accettazione delle prescrizioni e delle liberatorie contenute nell'atto amministrativo.
6. In casi particolari e a giudizio esclusivo del Comune, possono essere richieste polizze fideiussorie di importo adeguato e stabilito dal competente Ufficio. Tali cauzioni debbono essere costituite prima del rilascio della concessione ed esibite all'ufficio competente al rilascio.
7. Il Comune può negare la concessione in ogni caso lo ritenga, ed in particolare per ragioni di pubblico interesse, nonché a tutela della pubblica incolumità, oltre ai casi stabiliti dal presente Regolamento.
8. La concessione è rilasciata a titolo precario e con l'obbligo di liberare i luoghi a semplice richiesta del Comune, non comportando ciò la possibilità di azioni risarcitorie contro il Comune medesimo.
9. Il Comune, per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri né compensi nei confronti dei concessionari.

ART. 28 – Durata

1. Il periodo di validità della concessione è di norma quello richiesto. Tuttavia in ragione di interessi di carattere generale e/o organizzativi l'Ufficio competente può stabilirne una diversa durata.

ART. 29 – Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. Su richiesta del concessionario, può essere consentita la messa a disposizione dell'area e l'utilizzo di essa, per conto del concessionario, anche a persone di fiducia o al legale rappresentante del

medesimo, purchè ne siano indicati anticipatamente, mediante comunicazione scritta all'ufficio competente del Comune, i rispettivi nominativi e le eventuali successive variazioni di questi.

3. In caso di subentro di un passo/accesso carraio, il proprietario subentrante deve presentare una dichiarazione (autocertificazione), allegando la dichiarazione del proprietario cedente e copia dell'atto di vendita dell'immobile – il cartello del passo carraio non viene sostituito.
4. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, aggiornerà l'atto di concessione, se non ancora scaduto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.

ART. 30 – Rinnovo e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza dell'atto, indicando la durata del rinnovo.
3. La rinuncia all'occupazione temporanea (plateatico) regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione o, nel caso di impossibilità sopravvenuta, da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esso, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
4. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione, mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente, a titolo di canone, salvo le eventuali spese di sopralluogo che, se sostenute, sono trattenute dall'Ente.
5. Qualora il concessionario intenda prorogare l'occupazione dell'area oltre i termini di scadenza della concessione, deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno sette giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
6. Ai fini della restituzione del canone, la decorrenza avrà effetto, in assenza di comunicazione nei termini sopra previsti, dalla data di cui al successivo art. 32, comma 1. In ogni caso, la comunicazione di cessazione anticipata non ha effetto retroattivo.

ART. 31 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sopravvenuto pubblico interesse, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può, altresì, sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - In occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico;
 - Per cause di forza maggiore (come ad es. incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).
3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate al concessionario con apposito atto, nel quale è indicato il termine per l'osservanza delle disposizioni. La presentazione di eventuale ricorso non sospende tale termine.

4. In caso di revoca della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
6. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone annuale pagato anticipatamente dal concessionario, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in proporzione della mancata occupazione effettiva, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità.

ART. 32 – Cessazione anticipata

1. E' consentita la cessazione volontaria anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, nel rispetto dei seguenti termini fissati in base alla natura stessa dell'occupazione:
 - a) per le occupazioni temporanee, la cessazione decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cessazione anticipata, salvo esito positivo della successiva verifica espletata dall'ufficio competente, volta a riscontrare effettivamente la sussistenza dei presupposti dedotti dalla controparte a supporto della propria comunicazione;
 - b) per le occupazioni permanenti, la cessazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della comunicazione di cessazione anticipata.
2. La cessazione anticipata dell'occupazione temporanea comporta il rimborso della quota proporzionale del canone versato anticipatamente alla data di cui al precedente comma 1, lettera a).
3. In caso di riduzione della superficie dell'occupazione, regolarmente concessa ed iniziata o di fatto posta in essere, questa ha efficacia dalla data di presentazione della relativa comunicazione, salvo esito positivo della successiva verifica espletata dalla Struttura competente. Per il rimborso del maggior canone eventualmente corrisposto, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 44.
4. La comunicazione di cessazione anticipata o di modifica dell'occupazione può essere effettuata sia dal titolare della concessione sia dall'occupante di fatto.

ART. 33 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. perdurante inadempimento o reiterate violazioni del presente Regolamento nonché delle condizioni previste nell'atto di concessione da parte del concessionario, di suoi collaboratori o dipendenti;
 - b. mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c. danni alle proprietà comunali;
 - d. mancato ritiro dell'atto di concessione, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - e. violazione delle norme dell'art. 27 "Obblighi del concessionario", dell'art. 28 "Spese ed oneri di manutenzione" e di quelle relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
 - f. uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

Le violazioni e inadempienze elencate nelle precedenti lettere a., b., c., d., e., f., sono accertate dal responsabile del servizio, il quale deve dare comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'atto di contestazione di violazione all'interessato, con invito a prendere visione degli atti e documenti concernenti la violazione, a presentare memorie e a produrre documenti entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione.

La sanzione amministrativa è irrogata con provvedimento motivato del Dirigente del servizio, da adottarsi entro 180 gg. dalla scadenza del termine previsto al periodo precedente per la presentazione di memorie e per la produzione di documenti.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La concessione, di cui al presente Regolamento, si estingue:
 - a. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata o prorogata;
 - b. per rinuncia del concessionario presentata al competente Ufficio comunale antecedentemente al periodo di validità della concessione, di cui all'art. 32;
 - c. per morte o per sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo che nei trenta giorni successivi all'evento venga presentata regolare richiesta di subentro provvisorio dagli eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dalla legge;
 - d. per dichiarazione di fallimento del concessionario salvo che il giudice del fallimento consenta la prosecuzione dell'attività.

ART. 34 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si considerano in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione, nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare. Inoltre, ha l'obbligo:
 - a. di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b. di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c. di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni delle strutture comunali competenti;
 - d. di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
 - e. di versare il canone alle scadenze prefissate.
3. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai Regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
4. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
 - c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

ART. 35 - Spese ed oneri di manutenzione

1. La concessione di spazi ed aree comunali comporta, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento del rilascio della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.
2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario prima di dare corso ai lavori deve essere autorizzato dal Comune.

TITOLO III - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I – ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 36 - Istituzione ed ambito di applicazione del canone

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge.

ART. 37 - Soggetto debitore del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 38 - Criteri determinativi del canone

1. Il canone è indicato nello stesso atto di concessione e viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria individuata per la tipologia di occupazione e categoria di ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per la fattispecie di occupazione, per la misura e per la durata dell'occupazione.
2. Al canone, così determinato, è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, se sostenute dal Comune.
3. Dalla misura complessiva del canone va sottratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, e non è frazionabile.
5. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero.
6. L'occupante di fatto, anche abusivo, è tenuto al pagamento del canone a decorre dal momento dell'effettiva occupazione.
7. In caso di contitolarità della concessione i singoli cointestatari sono obbligati in solido e il pagamento dell'importo dovuto per il canone non è divisibile fra gli stessi.

ART. 39 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati con apposito atto in categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) e c), del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie di importanza:
 - a. CAT. 1): Zona Centro
 - b. CAT. 2): Zone Limitrofe
3. La distinzione delle zone per via di cui al comma precedente è riportata nell'allegato A) al presente regolamento.

ART. 40 - Tariffa ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 63, commi 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.97 e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa è determinata in base ai sottoindicati criteri:
 - a. classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e degli spazi pubblici;
 - b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c. valore economico della disponibilità dell'area;
 - d. sacrificio imposto alla collettività;
 - e. coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione, anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
2. Con riferimento alla classificazione delle strade comunali, per le occupazioni temporanee e permanenti, la tariffa è di seguito analiticamente indicata:

Occupazioni temporanee

Tariffe giornaliere ordinarie al metro quadrato o lineare:

1^a categoria: €1,24

2^a categoria: € 0,62

Occupazioni permanenti

Tariffe annuali ordinarie al metro quadrato o lineare:

1^a categoria: €21,07

2^a categoria: €10,54

3. La tariffa è già comprensiva del particolare valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
4. Le tariffe del presente Regolamento possono essere aggiornate con apposito atto entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 41 - Coefficienti moltiplicatori

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria di cui al precedente art. 40, esclusivamente per quelle attività individuate nell'allegato "B" che è parte integrante del presente Regolamento.

ART. 42 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore, se la frazione è maggiore a 0,5 metri quadrati o lineari.
2. Per le occupazioni con impianti di distribuzione dei carburanti, il canone si applica ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tariffa di cui al precedente comma, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone per le occupazioni con impianti di distribuzione dei carburanti, di cui ai commi precedenti, è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche

eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone con i criteri ordinari previsti per le occupazioni permanenti.

ART. 43 - Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto in genere da soggetti o organismi di erogazione dei pubblici servizi, nonché per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi si applica un canone calcolato in base a una speciale misura di tariffa.
2. Il predetto canone è determinato nella misura di legge e commisurato al numero delle utenze al 31 Dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuo, dovuto al Comune, non può essere inferiore a €516,46.
3. Tale importo così determinato, ai sensi del comma precedente, è rivalutato annualmente, per gli anni successivi, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
4. E' fatto obbligo alle aziende, di cui al comma 1, di comunicare all'Amministrazione comunale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il numero delle utenze attive.

CAPO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 44 - Agevolazioni

1. Ai sensi della normativa vigente, si prevedono le seguenti agevolazioni per la determinazione dell'importo del canone relativo a quelle occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, specialmente, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali:
 - a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di particolare interesse pubblico, per le quali il Comune ha concesso il proprio Patrocinio con specifico atto, si applica alla tariffa ordinaria il coefficiente 0,20;
 - b) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche superiori a 10 m² con manifestazioni di partiti, associazioni politiche e organizzazioni sindacali, si applica alla tariffa ordinaria il coefficiente 0,20 .
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superficie sono calcolate in ragione:

del 50% fino a 100 m²;
del 25% per la parte eccedente i 100 m² e fino a 1.000 m²;
del 10% per la parte eccedente i 1.000 m²
3. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 m² è calcolata in ragione del 10%.
4. La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee è rapportata ai tempi di occupazione con le seguenti riduzioni:
 - del 20% se l'occupazione si protrae per non più di dodici ore continuative nella giornata;
5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del 40% per cento.
6. Le agevolazioni, di cui ai commi precedenti, non esonerano l'interessato dalla richiesta del relativo atto di concessione per l'occupazione stessa.

ART. 45 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Il Comune non assoggetta al pagamento del canone le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati specificamente a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, autorizzate dalla Giunta Comunale, che non abbiano carattere commerciale;
 - h-bis) le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, autorizzate dalla Giunta Comunale, che abbiano lo scopo di promuovere ed incentivare il turismo, tra cui: i mercatini di Natale, i mercatini dell'antiquariato ed i mercatini dell'artigianato e dell'agricoltura;
 - i) le occupazioni non superiori a 10 mq. effettuate dai partiti politici, Associazioni Politiche e Organizzazioni Sindacali;
 - j) le occupazioni realizzate da Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale-ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, nonché quelle effettuate da Associazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo, per le attività statutarie. In ogni caso, non rientrano tra le attività statutarie le attività di vendita e somministrazione, anche se organizzate dagli stessi soggetti di cui alla presente lettera, per le quali viene applicata la tariffa stabilita nel regolamento per le superfici occupate da tali attività;
 - k) le occupazioni effettuate con rastrelliere, portabiciclette, fioriere, lampioncini e simili, bacheche, grate, balconi, bow windows, botole, luminarie, arredi urbani, panchine;
 - l) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
 - m) le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, fisse e retrattili;
 - n) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - o) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - p) le occupazioni permanenti di aree pubbliche effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;
2. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma precedente, resta fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione.
3. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'Amministrazione o di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 46- Versamento per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:
 - a. per il primo anno, all'atto del rilascio della concessione;
 - b. per gli eventuali anni successivi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, secondo le modalità di cui al successivo art. 48.
2. Il pagamento del canone per gli operatori del mercato settimanale titolari di concessione, dovrà essere effettuato rispettando le seguenti scadenze:
 - I^ rata o saldo entro il 28 febbraio
 - II^ rata entro il 31 maggio
 - III^ rata entro 31 agosto
 - IV^ rata entro il 30 novembre
3. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore a €10,00.

ART. 47 - Versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato in anticipo e contestualmente al rilascio della concessione, secondo le modalità di cui al successivo art. 48.
2. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore a €10,00.

ART. 48 – Modalità di versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente del Comune, intestato “Comune di Asiago – Versamento canone (annuale o temporaneo) occupazione spazi ed aree pubbliche – Cosap”, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda se la frazione di euro è superiore o inferiore a €0,50. E' ammesso il versamento secondo le modalità in uso presso il Comune di Asiago.
2. Qualora l'importo del canone sia superiore a € 250,00, il Funzionario Responsabile, su richiesta dell'interessato, può concordare una dilazione di pagamento. L'importo complessivo dovrà comunque essere versato entro il termine di scadenza della concessione.

ART. 49 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone, delle sanzioni, nonché delle spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive è affidata al Concessionario del servizio di riscossione tributi ai sensi di Legge.
2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 61, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 43 del 28 Gennaio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda il pagamento delle spese relative alla procedura coattiva.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 50 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme versate e non dovute dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede l'Ufficio competente su domanda dell'interessato ed accertata l'esistenza dei presupposti.
2. Il diritto al rimborso delle somme versate dal concessionario si prescrive nei termini previsti dalle disposizioni del codice civile e decorre dalla data in cui è stato effettuato il versamento da parte del concessionario, con gli interessi di legge decorrenti a partire dal giorno della richiesta.
3. Sulla somma da rimborsare sono dovuti gli interessi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso da parte del contribuente.
4. Il rimborso del canone non deve essere effettuato qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore a €10,00.

ART. 51 - Diritto di controllo - Contestazione delle violazioni

1. I controlli sulla regolare applicazione e gestione del canone sono di due tipi:
 - a) controlli amministrativi o procedurali,

che riguardano la verifica del rispetto delle norme regolamentari e di quelle che disciplinano la gestione dell'entrata, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità. Questa attività è posta in essere dagli uffici titolari delle relative funzioni;
 - b) controlli ispettivi/territoriali,

che attengono alla verifica sul territorio di eventuali occupazioni di suolo pubblico abusive o poste in essere in modo difforme dalla concessione, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità. Questa attività è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale.
2. Ai fini del controllo di cui al comma precedente, lettera a), l'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente all'emanazione del provvedimento. Per le occupazioni di carattere permanente, l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio del bollettino postale.
3. L'ufficio competente opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e fissa la relativa scadenza.
4. In caso di ritardati o mancati pagamenti, l'interessato viene diffidato ad adempiere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, l'Ufficio competente provvede a pronunciare la decadenza dalla concessione.
5. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
6. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazioni di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, gli agenti incaricati redigono il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

ART. 52 - Sanzioni

1. Per le sottoindicate violazioni delle norme del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a Omesso pagamento del canone o di parte o rata del canone: sanzione pari all'ammontare del canone o della parte o rata del canone, maggiorati del 20 per cento

- b Tardivo pagamento del canone o di parte o rata del canone: sanzione pari al 10 per cento dell'ammontare del canone o della parte o rata del canone, qualora il pagamento dovuto sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza; sanzione pari al 15 per cento qualora il pagamento sia effettuato dopo il termine dei trenta giorni ed entro sessanta giorni dalla scadenza;
- ≡ Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00, disposta dall'art. 16, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento sono applicate con l'osservanza delle disposizioni – in quanto compatibili – comprese nel Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/81, n. 689 e successive modificazioni e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.
5. La sanzione è irrogata dal funzionario competente sulla base del verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.
6. In caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, si applicano altresì le sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 77/97.
7. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono accertate dal responsabile del servizio, il quale deve dare comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'atto di contestazione di violazione all'interessato, con invito a prendere visione degli atti e documenti concernenti la violazione, a presentare memorie e a produrre documenti entro i termini di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione.
8. La sanzione amministrativa è irrogata con provvedimento motivato del funzionario responsabile del servizio competente da adottare entro 180 gg. dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso.

ART. 53 - Sanzioni per le occupazioni abusive e provvedimenti conseguenti

1. Nei casi di occupazione abusiva previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, è applicata un'indennità pari all'ammontare del canone annuo, maggiorato fino al 50 per cento, quando l'occupazione è stata realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile.
2. L'indennità è applicata anche in relazione all'intero anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva; salvo prova contraria da parte dell'interessato.
3. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 285/92 e dalle norme vigenti, nonché di quanto previsto dai successivi articoli 54 e 55. Il pagamento delle sanzioni, comunque, non sana l'irregolarità dell'occupazione.
4. L'autore della violazione è responsabile dei danni eventualmente derivati in conseguenza ai beni o alle strutture di proprietà del Comune o di terzi.

ART. 54 - Rimozione delle strutture

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Ufficio competente ordina, con apposito provvedimento, la rimozione immediata o il rispetto delle condizioni stabilite.
2. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, l'Ufficio, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere.
3. Decorso tale termine, il Comune provvede alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

ART. 55 - Ripristino dello stato dei luoghi occupati

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessi per qualsiasi motivo o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione.
2. In caso d'inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente.

ART. 56 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e in quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57 - Norme transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ART. 58 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti, in particolare il “Regolamento per l'assegnazione di civici beni immobili ad associazioni, enti e comitati, nonché a privati, e per la determinazione del canone”.
3. I passi carrai verranno disciplinati con apposito Regolamento.
4. Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal C.C. con deliberazione n. 14 del 17/04/2007 e successive modifiche è abrogato.

ALLEGATO "A"

TABELLA CLASSIFICAZIONE ZONE

Categoria	Toponimo	Descrizione
1	VIA	ABATE GIOVANNI COSTA
1	VIA	ALESSANDRO MANZONI
1	VIA	BENEDETTO CAIROLI
1	PIAZZA	BENEDETTO CAIROLI
1	VIA	BRG.LIGURIA
1	VIA	BRG.SASSARI
1	VIA	BTG.BASSANO
1	VIALE	BTG.SETTE COMUNI
1	VIA	BTG.VERONA
1	VIA	BTG.VICENZA
1	VIA	CAVOUR
1	VIA	CESARE BATTISTI
1	VIA	CIMA DODICI
1	VIA	COL.GIOVANNI RODEGHIERO
1	VIA	DAMIANO CHIESA
1	VIA	DANTE ALIGHIERI
1	PIAZZETTA	DEGLI ALPINI
1	PIA.LE	DEGLI EROI
1	VIALE	DEGLI EROI
1	VICOLO	DEGLI ORTI
1	VIALE	DEI PATRIOTI
1	VICOLO	DEL MOLIN
1	PIAZZETTA	DELLA CROCE
1	PIAZZETTA	DELLA PESA
1	PIAZZA	DELLA REGGENZA
1	VICOLO	DELLA ROGGIA
1	VIALE	DELLA STAZIONE
1	VIALE	DELLA VITTORIA
1	PIAZZA	DELLE POSTE
1	STRADA	DI MONTE INTERROTTO
1	VIA	ECCHELEN
1	VIA	EMILIO LUSSU
1	VIA	FIUME
1	VIA	FRANCESCO BERARDI
1	VIA	GALILEO GALILEI
1	VIA	G.DALLA ZUANNA
1	VIA	GEN.CRISTIANO LOBBIA
1	VIA	GEN.EUCLIDE TURBA
1	VIA	G.FALCONE-P.BORSELLINO
1	VIALE	GIACOMO MATTEOTTI
1	PIAZZA	GIAMBATTISTA PERTILE
1	VIA	GIOSUE' CARDUCCI
1	VIA	GIOVANNI APROSIO
1	VIA	GIOVANNI BERTACCHI
1	PIAZZA	GIOVANNI CARLI
1	VIALE	GIUSEPPE GARIBALDI
1	PIAZZA	GIUSEPPE MAZZINI
1	VIA	GIUSEPPE VERDI
1	VIA	GUGLIELMO MARCONI
1	VIA	GUGLIELMO OBERDAN
1	PIAZZA	II RISORGIMENTO
1	CORSO	IV NOVEMBRE
1	VIA	JACOPO SCAJARO

1	VIA	LAITEN
1	VIA	LAVARONE
1	VIA	L.FEDERICO MARCHETTI
1	VIA	LOTTA
1	VIA	LUIGI CISERSA
1	PIA.LE	MARTIRI DELLA LIBERTA'
1	VICOLO	MATTEOTTI
1	VICOLO	MAZZINI
1	VIA	MILLEPINI
1	VIA	MODESTO BONATO
1	GALL.A	MONS.B.FORTUNATO
1	VIA	MONS.D.BORTOLI
1	VIA	MONTE CALDIERA
1	VIA	MONTE CATZ
1	VIA	MONTE CENGIO
1	STRADA	MONTE INTERROTTO
1	VIA	MONTE INTERROTTO
1	VIA	MONTE MOSCIAGH
1	VIA	MONTE ORTIGARA
1	VIA	MONTE SISEMOL
1	VIA	MONTE VALBELLA
1	VIA	MONTE ZEBIO
1	VIA	NICOLO' PAGANINI
1	LARGO	ODEGAR
1	VIA	SAN CARLO
1	PIAZZA	SAN ROCCO
1	VIA	SCALABRINI
1	VIA	SILVIO E ANTONIO SILVAGNI
1	PIA.LE	STADIO DEL GHIACCIO
1	VIA	TRENTO TRIESTE
1	VIA	VAL D'ORCO
1	VIA	ZARA
2	VIA	AGOSTINO DAL POZZO
2	VIA	ALESSANDRO ROSSI
2	VIA	ALESSANDRO VOLTA
2	VIA	AMERIGO VESPUCCI
2	VIA	ANTONIO PACINOTTI
2	VIA	ANTONIO PIGAFETTA
2	VIA	ANTONIO VIVALDI
2	VIA	ARRIGO BOITO
2	VIA	ARTURO TOSCANINI
2	VIA	ASIAGO
2	VIA	AVE
2	VIA	BASSANO
2	VIA	BELVEDERE
2	VIA	BERGA
2	VIA	BERTIGO
2	VIA	BOLZANO
2	VIA	BORTONI
2	VIA	BOSCO
2	VIA	BRG.IVREA
2	VIA	BRG.LUPI DI TOSCANA
2	VIA	BRG.PERUGIA
2	VIA	BRG.PIEMONTE
2	VIA	BRG.TREVISO
2	VIA	BRUNIALTI
2	VIA	BUSA
2	VIA	BUSCAR
2	VIA	CA'BISA

2	VIA	CAMPING
2	VIA	CAMPLAN
2	VIA	CAMPOMEZZAVIA
2	VIA	CARLINI
2	VIA	CASA DEL PASTORE
2	VIA	CASSORDAR
2	VIA	CERESARA
2	VIA	CLAMA
2	VIA	COCCOLI
2	VIA	CODA
2	VIA	CORDA
2	VIA	COSTA
2	VIA	COSTALUNGA
2	VIA	CRISTOFORO COLOMBO
2	VIALE	DEGLI AUTIERI D'ITALIA
2	VIA	DEI BOSCHETTI
2	VIA	DEI CINQUE
2	STRADA	DELLA FRATELLANZA
2	VIA	DELL'ARTIGIANATO
2	VIA	DON ANGELO DAL ZOTTO
2	VIA	DON GIUSEPPE VIERO
2	VIA	DR. CESARE ANELLI
2	VIA	EBENE
2	VIA	EKAR
2	VIA	ENEGO
2	VIA	ENRICO FERMI
2	VIA	FERDINANDO PODDA
2	VIA	FERRARA
2	VIA	F.LLI RIGONI VASCO E GUIDO
2	VIA	FRANCESCO BARACCA
2	VIA	GAETANO DONIZETTI
2	VIA	GAIGA
2	VIA	GIACOMO LEOPARDI
2	VIA	GIACOMO PUCCINI
2	VIA	GIOACCHINO ROSSINI
2	VIA	GIOVANNI PASCOLI
2	VIA	GIUSEPPE CIARDI
2	VIA	GIUSEPPE PINTUS
2	VIA	GROTER
2	VIA	GUARDINALTI
2	VIA	HINTERGRUBA
2	STR.LA	KABERLABA
2	VIA	KABERLABA
2	VIA	LAMARA
2	VIA	LAMBERTO DE BERNARDI
2	LOC.TA	LARICI
2	VIA	LINTA
2	VIA	LISE
2	VIA	LUMERA
2	VIA	MARCELLO PRESTINARI
2	VIA	MARCO POLO
2	VIA	MARTIRI DI GRANEZZA
2	VIA	MELTAR
2	VIA	MERCAR
2	LOC.TA	MOLINE
2	VIA	MONS.GUIDO MAZZOCCO
2	VIA	MONTE PORTULE
2	VIA	MORAR
2	VIA	MOSELE

2	VIA	MULCHE
2	VIA	ORTHAL
2	VIA	OSSERVATORIO ASTROFISICO
2	VIA	OTTORINO RESPIGHI
2	VIA	PADOVA
2	VIA	PARTUT
2	VIA	PENNAR
2	VIA	PIETRO MASCAGNI
2	CON.DA	PODESTA'
2	VIA	POSLEN
2	STR.LA	PRATI DEGLI ZOCCHI
2	VIA	RAFFAELE STASI
2	VIA	RENDOLA
2	VIA	RIGONI DI SOPRA
2	VIA	RIGONI DI SOTTO
2	VIA	ROBERTO COZZI
2	VIA	ROBERTO SARFATTI
2	VIA	RODEGHIERI
2	CON.DA	RONCALTO
2	VIA	SAN DOMENICO
2	VIA	SAN GAETANO
2	VIA	SANTA MARIA MADDALENA
2	VIA	SETTE TESTE
2	VIA	STRAITE
2	VIA	THIENE
2	VIA	TINTORETTO
2	VIA	TIZIANO VECELLIO
2	LOC.TA	TRE FONTANE
2	VIA	TREVISO
2	VIA	TURCHIO
2	VIA	TUZZELA
2	VIA	UGO FOSCOLO
2	VIA	VAL GIARDINI
2	VIA	VAL LONGHINI
2	VIA	VAL MADDARELLO
2	VIA	VALLE STRAZZABOSCHI
2	VIA	VESCOVI
2	VICOLO	VILLA COLPI
2	VIA	VILLA ROSSI
2	VIA	VINCENZO BELLINI
2	STR.LA	ZOCCHI
2	VIA	ZOCCHI
2	VIA	CAPORAI DI SASSO
2	VIA	CHIESA DI SASSO
2	VIA	COLLI DI SASSO
2	VIA	COTTI DI SASSO
2	STRADA	DEI RODERECCHELE
2	VIA	ECCHELE DI SASSO
2	VIA	GIANESONI DI SASSO
2	VIA	GRULLI DI SASSO
2	VIA	LOVA DI SASSO
2	STRADA	LUCCA GRANEZZA
2	VIA	MORI DI SASSO
2	VIA	RUGGI DI SASSO
2	VIA	SPRUNK DI SASSO
2	VIA	VAL CHIAMA DI SASSO
2	LOC.TA	VAL FORMICA

ALLEGATO "B"

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Cosap permanente – Tariffa base €21,07

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	I^ CAT.	II^ CAT.
Ordinaria	1,20	25,28	12,64
Sotto e Sopra suolo	1,0	21,07	10,54
Dehors	1,20	25,28	12,64
Passi Carrai	0,50	10,54	5,27
Distributori di Carburante	1,8	37,93	18,97

Cosap Temporanea – Tariffa base €1,24

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	I^ CAT.	II^ CAT.
Ordinaria	2,0	2,48	1,14
Mercato	0,65	0,81	0,41
Negozi in genere	1,0	1,24	0,57
Negozi di generi alimentari	0,30	0,37	0,19
Fiere e mercatini in genere	1,95	2,42	1,21
Pubblici esercizi	0,50	0,62	0,31
Spettacoli viaggianti	0,20	0,25	0,13
Attività Edilizia	0,50	0,62	0,31
Manif. Polit., Sport. e cult.	0,20	0,25	0,13